CAMERA DEI DEPUTATI N. 3278

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MONTALI, CELLINI

Presentata il 21 ottobre 1988

Norme per il risanamento e la valorizzazione dell'ecosistema del bacino idrografico del Tevere e dei territori connessi

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il problema Tevere ha assunto ultimamente aspetti drammatici tanto da turbare la coscienza nazionale ed internazionale.

Questa proposta di legge, che si innesta in un filone di proposte presentate da colleghi parlamentari del Lazio e che tenta di dare una caratteristica di agilità e di snellezza nella risoluzione dei problemi del Tevere, assume e fa proprio il modello operativo e la metodologia di intervento della proposta di legge sul Po, di cui primo firmatario è l'onorevole Martelli.

L'utilizzazione del bacino idrografico del Tevere da parte dell'uomo ha portato a catastrofiche conseguenze.

Esiste un esasperato uso del territorio per cui il bacino del Tevere in qualche tratto è stato alterato in modo irreversibile.

Se si vuol far concepire a livello di coscienza nazionale ed internazionale il Tevere come momento storico, culturale, ambientale occorre individuare un'unica autorità del fiume che tuteli efficacemente le acque ed i territori connessi, in un unico contesto programmatorio che riguardi la regimentazione idraulica, i problemi idro-geo-morfologici, l'uso corretto ed integrale delle risorse idriche sotto tutti gli aspetti.

Tra l'altro la risoluzione della problematica del bacino idrografico del Tevere passa attraverso un ovvio raccordo concettuale con l'esigenza di tutela e salvaguardia ambientale dell'Umbria, del Lazio ed in particolare di Roma per il ruolo che la città svolge dal punto di vista politico, amministrativo e per i riferimenti storici e culturali a cui essa fa

riferimento e che la pongono, non sòlo all'attenzione nazionale ma anche all'attenzione internazionale.

Va pertanto previsto, oltre il risanamento e la tutela del bacino idrografico, anche un ulteriore sviluppo del fiume dal punto di vista ecologico ed economico.

Storicamente il Tevere, che ha una lunghezza di 405 chilometri e nel cui bacino imbrifero comprende un'area di 17.769 chilometri quadrati, ha rappresentato un momento vitale per l'economia umbra e laziale, e per quanto riguarda la navigabilità e l'utilizzo irrigativo delle acque a fini agricoli e civili e, più recentemente, ad usi energetici.

L'integrazione tra Roma ed il Tevere e tra il Tevere ed il resto del territorio laziale ed umbro impone una autorità di controllo di gestione e di programmazione unica che sappia raccordarsi con la recente normativa su Roma capitale e sulle aree metropolitane e, che, contestualmente, tenga conto delle azioni di riforma di medio periodo previste dagli enti regionali interessati.

L'impianto, pertanto, di questa proposta di legge che assicura il momento unico di « governo » risponde alle esigenze del bacino idrografico del Tevere.

Essa infatti:

fa proprio, come si è già detto, il modello istituzionale ed operativo e per alcuni tratti la proposta di legge sul Po dell'onorevole Martelli, dando significativo contenuto, nell'opera di risanamento, alla potenzialità di integrazione tra azioni a difesa della qualità delle acque, al risanamento degli argini ed alla tutela e sviluppo di tutta l'economia fluviale, con particolare riguardo a quella turistica;

distingue i due livelli essenziali di operatività:

a) uno di pianificazione, programmazione ed attuazione e, cioè, che abbia il governo delle azioni e degli interventi finanziari nazionali attraverso un'unica autorità istituzionale:

b) l'altro di supporto scientifico e di ricerca quale ad esempio: l'analisi e la ricerca sulla biologia, l'ecologia, l'analisi delle fonti di inquinamento, l'individuazione degli *standard* di tossicità e di nocività, e così via, indispensabile ad affrontare il problema Tevere di così vitale importanza e di tale complessità, in larga misura sconosciuto lasciato alla estemporaneità ed all'improvvisazione. Tale supporto scientifico, in questa proposta, è previsto in un istituto di ricerca per i problemi del Tevere che raccordi, potenzi e valorizzi le attuali strutture di ricerca del settore in particolare quelle delle università afferenti al territorio e contestualmente si doti di una « *task force* » di competenza internazionale.

L'articolato della proposta di legge è suddiviso nelle seguenti parti:

gli articoli 1, 2 e 3 che prevedono gli ambiti della legge (articolo 1) e dettano le attività in cui la legge si esplica per il raggiungimento degli obiettivi prefissati (articoli 2 e 3);

gli articoli 4, 5 e 6 che individuano i soggetti legittimati ad operare per la tutela e la valorizzazione ecologica, paesaggistica, turistica, culturale, sociale ed economica del bacino idrografico del Tevere e dei territori connessi, nel Comitato per la tutela e lo sviluppo del Tevere, istituito presso il Ministero dell'ambiente.

Tale Comitato composto dai Ministri con competenze specifiche dei loro dicasteri sul Tevere, dai presidenti delle regioni ivi afferenti e dal sindaco di Roma, ha compiti di definizione degli indirizzi, di approvazione dei programmi poliennali e dei piani annuali e di controllo sugli interventi di risanamento (articolo 4).

Il motore esecutivo di questa proposta legislativa è il Segretario generale (articolo 5), supportato dal Comitato tecnico scientifico (articolo 6) che rappresenta il momento di sintesi e di coordinamento di tutte le attività svolte per la tutela ed il risanamento del Tevere.

Spetta a questi la redazione del programma poliennale di interventi (articolo 7) e quella dei piani annuali (articolo 8) di cui cura anche gli accordi di programma tra le singole istituzioni, per l'attuazione del piano (articolo 9).

I compiti che la legge affida al Segretario generale sono tali, visti anche in relazione alla drammaticità del problema Tevere, che impongono interventi immediati ed efficaci per cui a questi è fatto carico di dotarsi sia di strutture a supporto quali un centrale e moderno servizio informativo (articolo 11) ed un Istituto di ricerca sul Tevere (articolo 12) di cui già accennato, sia di avvalersi per il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1 di società di servizi di comprovata esperienza (articolo 10).

L'avvio immediato del risanamento del Tevere e le sue interconnessioni con i territori afferenti rende urgente l'approvazione di questa proposta di legge anche perché ad essa vanno raccordati sia il programma triennale di risanamento ambientale previsto dalla legge finanziaria 1988, sia le previsioni e gli stanziamenti nella legge finanziaria 1989.

Tra l'altro la « caratura » internazionale del problema Tevere rende oltremodo urgente l'approvazione della proposta di legge, anche in relazione alle azioni da intraprendere nei confronti del Parlamento e della Comunità Europea.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Ambito della legge).

1. La presente legge ha l'obiettivo di dettare norme per disciplinare le attività conoscitiva, di pianificazione, di programmazione ed attuativa aventi per finalità la tutela e la valorizzazione ecologica, paesaggistica, turistica, culturale, sociale ed economica del bacino idrografico del fiume Tevere, dichiarato di interesse nazionale, con particolare riguardo all'area interessante il comune di Roma.

2. Alla realizzazione delle finalità di cui al comma 1, concorrono, in modo coordinato e secondo le rispettive competenze lo Stato, le regioni, le province, le comunità montane, gli enti locali ed il comune di Roma, nell'ambito di una azione programmatica, tenuto conto dei programmi statali e regionali anche in materie connesse, degli indirizzi comunitari e degli impegni internazionali.

ART. 2.

(Attività conoscitiva).

1. L'attività di cui all'articolo 1 si esplica:

a) nel censimento dello stato di degrado del bacino idrografico del fiume Tevere e dei territori connessi, nella raccolta, elaborazione di base, archiviazione e diffusione dei relativi dati, secondo criteri tecnico-scientifici *standard* di raccolta, di elaborazione e di consultazione;

b) nella effettuazione di studi e di ricerche necessari per la conoscenza delle condizioni generali di rischio ambientale del bacino idrografico del Tevere e dei territori connessi;

c) nella effettuazione di studi, rilevazioni, indagini, ricerche, sperimentazioni, accertamenti o altro per la formazione dei piani, dei progetti e dei programmi finalizzati agli obiettivi della presente legge, nonché nella raccolta di dati occorrenti per il miglior uso intersettoriale delle risorse idriche del Tevere;

d) nella esecuzione di studi applicativi per lo sviluppo delle risorse del bacino idrografico del Tevere e dei territori connessi;

e) nell'attuazione di ogni iniziativa a carattere conoscitivo ritenuta necessaria per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1;

2. È fatto obbligo a qualsiasi organismo pubblico, a capitale pubblico o che svolga attività con fondi pubblici, che raccolga dati sul bacino idrografico del Tevere e dei territori connessi, di trasmetterli al Segretario generale di cui all'articolo 5.

ART. 3.

(Attività di pianificazione, programmazione ed attuazione).

1. Le attività di pianificazione, programmazione ed attuazione di cui all'articolo 1 si realizzano con il concorso ed il coordinamento degli interventi dei soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 1 competenti ad operare sul bacino idrografico del Tevere e sui territori connessi, volti ad assicurare, tra l'altro:

a) il riassetto idrogeologico del bacino idrografico del Tevere con interventi di carattere idraulico-forestale, silvo-pastorale, di forestazione e di bonifica idraulica, anche per limitare l'ulteriore uso del suolo, nonché attraverso processi di rinaturalizzazione, e la sistematica manutenzione di opere ed impianti;

b) la difesa, la sistemazione e la regolazione del bacino del Tevere, nonché dei rami terminali e delle foci del mare nonché delle zone umide;

c) la moderazione delle piene, anche mediante serbatoio di invaso ad uso sin-

golo e plurimo, vasche di laminazione, casse di espansione, scaricatori, scolmatori, diversivi o altro e la difesa dalle inondazioni e dagli allagamenti;

d) la disciplina delle attività estrattive, al fine di prevenire il dissesto del territorio, inclusi erosioni ed abbassamenti degli alvei;

e) la difesa e il consolidamento dei versanti e delle aree instabili, nonché la difesa degli abitati e delle infrastrutture contro i movimenti franosi, le valanghe ed altri movimenti franosi e fenomeni di dissesto;

f) il contenimento dei fenomeni di subsidenza dei suoli e di risalita delle acque marine lungo il Tevere e nelle falde idriche, anche mediante operazioni di ristabilimento delle preesistenti condizioni di equilibrio e delle falde sotterranee;

g) la protezione della foce dall'erosione delle acque marine ed il ripascimento degli arenili, anche mediante opere di ricostituzione dei cordoni dunosi;

h) la razionale utilizzazione delle risorse idriche superficiali e profonde, con una sempre più efficiente rete idraulica, irrigua ed idrica, anche attraverso una gestione integrata in ambiti ottimali dei servizi pubblici del settore, e garantendo, comunque, che l'insieme delle derivazioni non pregiudichi il minimo deflusso costante vitale negli alvei sottesi;

i) lo svolgimento funzionale dei servizi di polizia idraulica, di navigazione interna, di piena e pronto intervento idraulico, della gestione e manutenzione delle opere e degli impianti e della conservazione dei beni, ivi compresi quelli storico-archeologici-monumentali.

ART. 4.

(Comitato per la tutela e lo sviluppo socio-economico del bacino idrografico del Tevere e dei territori connessi).

1. Per l'indirizzo, il coordinamento ed il controllo di tutte le attività connesse

con le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, è istituito, presso il Ministero dell'ambiente, il Comitato per la tutela e lo sviluppo socio-economico del bacino idrografico del Tevere e dei territori connessi.

2. Il Comitato è presieduto dal Ministro dell'ambiente, ed è composto dai Ministri dei lavori pubblici, dell'agricoltura e delle foreste, del turismo e dello spettacolo, per i problemi delle aree urbane, per il coordinamento della protezione civile, dai presidenti delle regioni Toscana, Umbria e Lazio e dal sindaco di Roma. Partecipano ai lavori del Comitato i presidenti delle province sul cui territorio scorre il Tevere.

3. Il Comitato ha le seguenti attribuzioni:

a) delibera, sentito il Segretario generale, istituito ai sensi dell'articolo 5, i criteri generali per la redazione del programma poliennale e dei piani annuali di intervento;

b) approva, su proposta del Segretario generale, il programma poliennale degli interventi ed i piani esecutivi annuali di cui agli articoli 7 ed 8, articolati anche per le zone e per settori funzionali di materia;

c) definisce i criteri per il riparto delle disponibilità finanziarie del fondo di cui all'articolo 13, in base agli indirizzi formulati dal programma;

d) impartisce direttive nei confronti delle amministrazioni dello Stato ed emana atti di indirizzo e di coordinamento ai sensi dell'articolo 3 della legge 22 luglio 1975, n. 382, nei confronti delle amministrazioni regionali, provinciali e di quelle locali in attuazione del programma poliennale e dei piani annuali;

e) approva gli accordi di programma che attribuiscono impegni ripartiti fra le amministrazioni pubbliche previste nel programma poliennale;

f) valuta le eventuali responsabilità amministrative conseguenti all'accertato discostamento dagli impegni del programma poliennale;

g) dispone il compimento di atti sostitutivi in caso di persistente inattività degli organi competenti;

h) vigila sull'attuazione del programma poliennale e dei piani annuali di intervento;

i) approva la relazione annuale da inviare al Parlamento;

l) formula proposte normative per una più efficace tutela del bacino idrografico del Tevere e dei territori connessi.

ART. 5.

(Segretariato generale).

1. È istituito il Segretariato generale per il Tevere. Il Segretario generale è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Comitato di cui all'articolo 4, e resta in carica per un quinquennio.

2. Il Segretario generale provvede all'espletamento delle indagini propedeutiche per il censimento ed il monitoraggio, la raccolta dei dati attualmente disponibili, lo svolgimento di studi, ricerche e sperimentazioni indispensabili alla redazione del programma generale e dei piani annuali di intervento, nonché di tutte le attività occorrenti per l'istruttoria dei progetti da ammettere a finanziamento. Organizza presso i suoi uffici un centro di coordinamento generale per la raccolta dei dati.

3. Il Segretario generale redige altresì il programma poliennale degli interventi ed i piani annuali di intervento: verifica la congruità dei progetti da inserire nei piani annuali di intervento e provvede al loro finanziamento secondo la ripartizione indicata dal Comitato di cui all'articolo 4 ed a valere sul fondo di cui all'articolo 13, presiede all'attuazione dei progetti con poteri di vigilanza, coordinamento e controllo; presenta al Comitato di cui all'articolo 4, con scadenza annuale, una relazione sullo stato di attuazione del programma allegata al piano annuale d'intervento esecutivo.

4. Alla definizione della pianta organica ed al regolamento attuativo dell'ufficio del Segretariato provvede il Ministro dell'ambiente, con proprio decreto, su proposta del Comitato di cui all'articolo 4.

ART. 6.

(Comitato tecnico-scientifico).

1. È istituito presso il Segretariato generale il Comitato tecnico-scientifico per la tutela e lo sviluppo socio-economico del Tevere.

2. Il Comitato, che ha funzioni di consulenza tecnico-scientifica, è composto da quindici membri nominati dal Ministro dell'ambiente, con proprio decreto, su proposta del Comitato di cui all'articolo 4, tra personalità di accertata specializzazione e competenza interdisciplinare nelle materie della geologia, dell'idrologia, della biologia, della tutela del paesaggio, della conservazione naturalistica della flora e della fauna, della botanica, del turismo, dell'economia, dell'industria, dell'agricoltura e dei trasporti, con particolare riguardo a quelli fluviali.

3. Il Comitato tecnico-scientifico è integrato da soggetti che siano in possesso di competenze specialistiche, scelti anche a livello internazionale, ogni qualvolta ciò sia richiesto dalla specificità e dalla importanza del problema in questione.

ART. 7.

(Programma poliennale).

1. Il programma poliennale è predisposto dagli uffici del Segretariato generale sulla base delle proposte formulate dalle amministrazioni statali competenti, dalle regioni singolarmente o congiuntamente ed in conformità ai criteri generali deliberati dal Comitato di cui all'articolo 4.

2. Le amministrazioni statali e le regioni presentano le proposte per la formulazione del programma generale entro

sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge; in caso di inutile decorso del termine il Segretario generale provvede autonomamente all'elaborazione del programma.

3. Il programma ha durata quinquennale ed è suscettibile di aggiornamenti annuali.

4. Il programma in particolare:

a) individua le azioni da intraprendere articolate anche per ambiti di riferimento e per settori funzionali di materia;

b) specifica i tempi di attuazione di cui alla lettera *a)*;

c) individua le aree del bacino del Tevere da sottoporre ad interventi di risanamento, tutela e promozione produttiva al fine della loro valorizzazione e promuovendo la costituzione di parchi, zone protette ed aree naturalistiche;

d) definisce gli indirizzi di sviluppo economico nel campo delle attività della produzione e del turismo, dell'energia e delle comunicazioni, anche fluviali, con particolare riguardo agli indotti per le piccole e le medie imprese;

e) determina i criteri per la lotta all'inquinamento del Tevere utilizzando le risorse tecniche disponibili presso le amministrazioni pubbliche competenti, coordinandone l'azione e sollecitandone lo svolgimento;

f) determina i criteri per il recupero del dissesto idrogeografico del bacino e di quello costiero della foce, anche con riferimento al sistema delle affluenze e li coordina con gli interventi previsti dallo Stato per le aree ad alto rischio ambientale al fine di garantire la tutela dell'ecosistema del bacino del Tevere;

g) determina le risorse da destinare agli interventi sulla base di programmi di fattibilità economica.

5. Le amministrazioni statali e le regioni presentano le proposte per l'aggiornamento del programma entro il 31 ottobre di ciascun anno: in caso di inutile

decorso del termine il Segretario generale provvede alla formulazione delle proposte.

ART. 8.

(Piani annuali).

1. I piani annuali sono redatti dagli uffici del Segretariato generale, sentito il Comitato tecnico-scientifico, nel rispetto delle direttive e delle priorità fissate dal programma poliennale, tenendo conto delle indicazioni delle amministrazioni statali e delle regioni.

2. A tal fine le amministrazioni dello Stato, le regioni, gli enti locali interessati, ciascuno secondo le rispettive competenze, devono predisporre i progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi individuati nel programma poliennale di cui all'articolo 7.

3. I progetti di cui al comma 2, previa verifica tecnica da parte degli uffici del Segretariato generale, ove ritenuti compatibili con le previsioni e le priorità del programma poliennale, vengono inseriti nei piani annuali di attuazione.

4. L'approvazione dei piani annuali di attuazione e dei relativi progetti ivi inseriti sostituisce ogni altra approvazione, autorizzazione e parere da rilasciarsi da parte di qualsivoglia amministrazione pubblica, richiesti in materia dalle vigenti disposizioni di leggi ed agli effetti propri della valutazione di impatto ambientale, ai sensi della normativa vigente in materia.

ART. 9.

(Attuazione del piano annuale).

1. All'attuazione degli interventi previsti dal piano annuale provvedono le amministrazioni statali, le regioni e gli altri enti locali secondo le rispettive competenze. Per la realizzazione di interventi che comportino l'azione congiunta di amministrazioni dello Stato, regioni ed enti locali, il Segretariato generale promuove accordi di programma.

2. L'accordo di programma identifica e coordina le azioni necessarie per la attivazione, ne determina la localizzazione, nonché i tempi, le modalità ed il finanziamento e prevede le opportune forme di controllo. Alla definizione dell'accordo partecipano tutti i soggetti, pubblici e privati, interessati alla realizzazione dell'intervento.

3. L'accordo di programma è approvato dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente ed è vincolante nei confronti di tutte le amministrazioni partecipanti.

4. Le previsioni contenute nell'accordo di programma attribuiscono alle relative opere di attuazione carattere di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza.

5. All'attuazione dell'accordo di programma provvedono l'amministrazione o l'ente interessati, nei termini previsti dall'accordo stesso. In caso d'inerzia o di ritardo nell'attuazione degli interventi previsti dall'accordo di programma, il Comitato interministeriale delibera l'intervento sostitutivo del Segretario generale.

6. Il Ministro dell'ambiente, ovvero su sua delega, il Segretario generale, provvede alle attività necessarie, anche in deroga alle vigenti disposizioni, ivi comprese quelle sulla contabilità generale dello Stato e con il limite del rispetto delle norme costituzionali, comunitarie e dei princìpi generali dell'ordinamento.

ART. 10.

(Società di servizi).

1. Al fine di provvedere alle attività di ricerca, di progettazione, di istruttoria di progetti, di verifica delle attività esecutive ed alla raccolta ed elaborazione dei dati, e comunque per le attività poste in essere per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 della presente legge, il Segretario generale è autorizzato a stipulare convenzioni di servizi con strutture pubbliche o private o miste di comprovata esperienza.

ART. 11.

(Servizio informativo).

1. Gli uffici del Segretariato generale organizzano il servizio informativo per assicurare la conoscenza delle informazioni e dei dati raccolti a favore delle pubbliche amministrazioni interessate e di chiunque ne abbia interesse, in adempimento del dovere di informazione previsto dall'articolo 14 della legge 8 luglio 1986, n. 349, per gli atti di rilevanza ambientale.

ART. 12.

(Istituto di ricerca sul Tevere).

1. Gli uffici del Segretariato generale organizzano, avvalendosi delle competenze scientifiche e tecniche nel settore, sia pubbliche che private, su parere del Comitato tecnico-scientifico, sentito il Comitato di cui all'articolo 4, un Istituto di studi sui problemi dei bacini idrografici, con particolare riguardo al Tevere. L'Istituto si avvarrà delle più qualificate competenze nazionali ed internazionali.

ART. 13.

(Fondo).

1. Per l'attuazione della presente legge è istituito un fondo al quale affluiscono tutte le risorse finanziarie messe a disposizione dallo Stato per la tutela e lo sviluppo sociale ed economico del bacino del Tevere.

2. Nella contabilità del fondo sono inserite anche le indicazioni riguardanti le risorse finanziarie messe a disposizione dalle amministrazioni dello Stato nei loro vari settori di competenza, dalle regioni, dalle province e dagli altri enti locali in quanto attinenti alle finalità di coordinamento e di intervento perseguite dal programma pluriennale previsto dalla presente legge.

ART. 14.

(Norme transitorie e finali).

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge devono essere approvati i regolamenti funzionali per l'immediata operatività del Segretariato generale e del Comitato tecnico scientifico.

2. Il Ministro dell'ambiente coordina i Ministri interessati, le regioni e le istituzioni in attesa della piena funzionalità operativa dell'intervento predisposto dalla presente legge e del suo raccordo con quelle per la difesa del suolo e per l'istituzione dei parchi nazionali, delle riserve naturali e marine.

3. Al finanziamento della presente legge si provvederà con la legge finanziaria per il 1989. Per i provvedimenti urgenti il Ministro del tesoro è autorizzato, con proprio decreto, ad apportare le variazioni di bilancio necessarie.